

Gruppo Mediolanum

Manuale per la circolazione ed il monitoraggio delle informazioni riservate e privilegiate

MANUALE PER LA CIRCOLAZIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

INTRODUZIONE

Questo manuale rappresenta il documento di riferimento per la gestione delle informazioni riservate, fra le quali si distinguono per la maggiore sensibilità quelle di natura privilegiata, ad uso dei dipendenti e dei collaboratori di Mediolanum S.p.A. e delle altre società appartenenti al Gruppo Mediolanum.

I principi contenuti nel manuale sono approvati dal Consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. ed il relativo aggiornamento e diffusione ai soggetti interessati compete alla Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A..

Il manuale è composto di tre capitoli:

I – PROCEDURA IN MATERIA DI INFORMAZIONI RISERVATE E DI COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO DI DATI E NOTIZIE.

Contiene le definizioni di informazione riservata e privilegiata, sono qui indicate le modalità di gestione delle informazioni stesse e le competenze delle funzioni aziendali coinvolte. Vengono poi definite le modalità operative per la comunicazione all’esterno di dati e notizie aziendali.

II – ISTRUZIONI ALLE SOCIETA’ CONTROLLATE, IN ATTUAZIONE DELL’ART.114 DEL TUF, IN MATERIA DI TRASMISSIONE ALLA CAPOGRUPPO DI NOTIZIE RILEVANTI.

Vengono qui impartite le disposizioni alle società controllate, affinché le stesse forniscano tempestivamente alla Capogruppo tutte le notizie rilevanti e necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

III – REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Sono qui contenute le regole e le disposizioni per la gestione del Registro istituito il 1° aprile 2006 in base alla normativa sugli abusi di mercato, tenuto in forma accentrata presso Mediolanum S.p.A. anche per conto delle società controllate.

I - PROCEDURA IN MATERIA DI INFORMAZIONI RISERVATE E DI COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI DATI E NOTIZIE.

Premessa

La presente procedura, che tiene conto delle recenti modifiche introdotte al Testo Unico della Finanza (TUF) sostituisce il precedente “Manuale” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 novembre 2010.

In merito alle disposizioni operative per la gestione del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di cui all’art. 181 del TUF (modificato ai sensi della L. 62/05), si rinvia al successivo capitolo III di questo documento.

Non è invece qui trattata la materia della comunicazione delle operazioni di compravendita effettuate dalle persone rilevanti (internal dealing) di cui all’art.114 comma 7 del TUF , in merito alle quali si fa rinvio allo specifico documento intitolato “*Regolamento delle operazioni di compravendita effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi - INTERNAL DEALING* - approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito www.mediolanum.com alla Sezione Investor Relations/Corporate Governance/ Documenti societari di corporate governance.

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Questa procedura contiene le disposizioni per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e descrive le modalità da osservare per la comunicazione all’esterno di dati e notizie riguardanti Mediolanum S.p.A. e le società da essa controllate, di seguito collettivamente indicate come Gruppo Mediolanum. In particolare, la procedura si applica alle informazioni riservate che sono anche “privilegiate” ovvero “price sensitive”, in base alla definizione di cui al seguente punto 1.2.
- 1.2. Per informazione riservata si intende ogni informazione e notizia che riguarda una società del Gruppo Mediolanum, che non sia di pubblico dominio, acquisita nello svolgimento dei propri compiti dai soggetti tenuti al rispetto della presente procedura. Fra le informazioni riservate, è considerata “privilegiata” ogni informazione con le caratteristiche di cui all’art 181 del TUF, cioè: “l’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari , che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.
- 1.3. Sono tenuti al rispetto della presente procedura, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti, gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali ove nominati, i Dirigenti, i Dipendenti, i Promotori Finanziari, gli Agenti e tutti i Collaboratori di Mediolanum S.p.A. e delle società da essa controllate.

2. Gestione delle informazioni riservate

- 2.1 La gestione delle informazioni riservate concernenti Mediolanum S.p.A. compete all’Amministratore Delegato il quale potrà provvedere, se necessario, all’emanazione di apposite circolari attuative delle disposizioni contenute nella presente procedura. L’Amministratore Delegato è coadiuvato - per quanto attiene l’informativa contabile anche infrannuale - dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

2.2 La gestione delle informazioni riservate concernenti le società controllate dalla Mediolanum S.p.A. compete ai rispettivi Amministratori Esecutivi. In merito alle informazioni privilegiate, gli stessi potranno procedere alla relativa divulgazione nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente procedura. La diffusione di notizie riservate che coinvolgano interessi sia della Società che del proprio soggetto controllante ovvero dei soggetti partecipanti al Patto di sindacato Mediolanum che governa Mediolanum S.p.A. sarà coordinata di concerto dall'Amministratore Delegato della Società e da un legale rappresentante del soggetto controllante, ovvero dai soggetti partecipanti al patto di sindacato.

3. Trattamento delle informazioni riservate

3.1 I soggetti tenuti al rispetto della presente procedura di cui al punto 1.3 sono obbligati a :

- Mantenere riservati i documenti e le informazioni come tali acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
- Utilizzare le informazioni ed i documenti riservati esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- Rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente procedura, con particolare riguardo alle informazioni privilegiate.

3.2 Ciascun soggetto è personalmente responsabile della custodia della documentazione riservata che gli viene consegnata.

3.3 La documentazione riservata deve essere conservata in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate.

3.4 Ciascun soggetto, qualora per ragioni d'ufficio, debba trasmettere documenti o informazioni riservate a terzi, deve accertarsi che costoro siano tenuti per legge o per contratto al rispetto della riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute. Qualora si tratti di informazioni privilegiate, l'accertamento che il terzo sia obbligato alla riservatezza deve avvenire con particolare rigore.

4. Comunicazione all'esterno di dati e informazioni di carattere aziendale

4.1 Ogni rapporto con la stampa e altri mezzi di comunicazione da parte dei soggetti tenuti al rispetto della presente procedura, finalizzato alla divulgazione di dati ed informazioni aziendali, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della funzione Relazioni con i Media di Mediolanum S.p.A. la quale dovrà ottenere l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato ovvero del Vice Presidente Vicario o del Vice Presidente.

4.2 Ogni rapporto con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della funzione Investor Relations di Mediolanum S.p.A..

4.3 Le comunicazioni ai soci ed alla società di gestione del mercato dovranno avvenire esclusivamente per il tramite della funzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A.; le comunicazioni destinate ad Autorità di Vigilanza ed Autorità pubbliche in generale sono di competenza delle funzioni aziendali a ciò designate dagli ordinamenti interni di Mediolanum S.p.A. e delle altre società del Gruppo Mediolanum.

4.4 In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione della Direzione Amministrazione e Controllo, se l'informativa ha carattere contabile dovrà essere inoltre accompagnata dall'attestazione del Dirigente Preposto ai sensi dell'art. 154, commi 2 e/o 5 del TUF.

5. Diffusione di informazioni tramite il sito Internet

- 5.1 Fermo restando quanto previsto al successivo punto 6 in merito alla comunicazione delle informazioni privilegiate, Mediolanum S.p.A. rende disponibile in apposite sezioni del proprio sito Internet, anche in lingua inglese, informazioni istituzionali quali i principali documenti societari, i bilanci di esercizio e consolidato, le relazioni periodiche, i comunicati stampa, la documentazione distribuita durante gli incontri con gli analisti finanziari e gli investitori.
- 5.2 Al fine di garantire una corretta informazione, la Società ed in particolare le funzioni Affari Societari, Investor Relations e Relazioni con i Media, ciascuna per i dati di propria competenza così come indicato all'art.4, si impegnano a:
- Riportare le notizie istituzionali secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria, evitando di perseguire finalità non proprie della specifica comunicazione;
 - Assicurare, nella versione in lingua straniera, che il contenuto sia aderente alla versione italiana la quale resta comunque il testo di riferimento;
 - Citare la fonte dell'informazione per i dati provenienti da terzi;
 - Indicare se i documenti pubblicati sul sito rappresentano la versione integrale ovvero un estratto o riassunto, indicando nel secondo caso le modalità per reperire i documenti nel formato originale;
 - In caso di errori rilevanti e significativi nelle informazioni pubblicate sul sito, diffondere il più presto possibile una comunicazione di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate;
 - Indicare chiaramente, in ogni pagina *web*, la data e l'ora di aggiornamento delle informazioni;
 - Consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
 - Effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di trasparenza, in modo tale da consentire al visitatore di rendersi conto agevolmente del sito sul quale si trova.
- 5.3 Gli stessi principi volti alla corretta informazione si applicano, in quanto compatibili, ai siti Internet delle altre società del Gruppo Mediolanum, di cui sono responsabili le rispettive società.

6. Comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate

- 6.1 Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, le informazioni privilegiate di cui all'art. 181 del TUF che riguardano direttamente Mediolanum S.p.A. e le società da essa controllate devono essere comunicate al pubblico senza indugio da parte dei soggetti citati ai punti 6.7 e 6.9, nel pieno rispetto dei principi di tempestività, correttezza, completezza e parità di accesso alle informazioni.
- 6.2 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico, il giudizio di valutazione in merito alla natura "privilegiata" dell'informazione è svolto caso per caso, sotto la diretta responsabilità dell'Amministratore Delegato di Mediolanum S.p.A. – nell'intesa che in caso di sua assenza o impedimento l'informazione verrà trasmessa e trattata alternativamente dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente e che l'effettiva trattazione dell'informazione attesterà di per sé l'assenza o l'impedimento dell'Amministratore Delegato - al quale gli Amministratori Delegati o legali rappresentanti delle società controllate devono fornire tempestivamente tutte le notizie, riguardanti le società di loro competenza, necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
- 6.3 Tra le informazioni privilegiate rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e come più esaurientemente dettagliato nelle istruzioni alle società controllate (attuative dell'art 114 - 2° comma del TUF e della presente procedura, contenute nel capitolo II di questo documento), i dati contabili periodici, i dati previsionali e gli obiettivi concernenti l'andamento della gestione,

le comunicazioni relative ad operazioni di fusione o scissione, nuove iniziative di particolare rilievo, trattative ed accordi in merito alla acquisizione o cessione di asset significativi.

- 6.4 Eventuali manifestazioni di intenti, approvazioni di progetti, trattative, comportamenti negoziali finalizzati alla conclusione di un'operazione rilevante devono essere comunicati al pubblico qualora vi sia fondato motivo per ritenere che, nonostante siano state adottate procedure idonee a mantenere la natura riservata delle informazioni, non siano stati rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi ne sia venuto a conoscenza;
- 6.5 La comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate deve avvenire in base alle modalità prescritte dall'art. 66 del Regolamento Emittenti di Consob.
- 6.6 Prima della comunicazione al pubblico di cui al punto precedente, nessuna dichiarazione riguardante informazioni privilegiate concernenti Mediolanum S.p.A. e le altre società del Gruppo Mediolanum verrà rilasciata da parte dei soggetti tenuti al rispetto della presente procedura.
- 6.7 Il contenuto del comunicato di cui al punto 6.5 è approvato dall'Amministratore Delegato, che opererà d'intesa con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, con le funzioni Amministrazione e Controllo, Investor Relations, Relazioni con i Media e Affari Societari, in relazione allo specifico contenuto oggetto dell'informazione.
- 6.8 Il comunicato deve essere redatto in conformità alle previsioni di Borsa Italiana S.p.A. in materia di contenuto minimo e di modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute. In ogni caso, il comunicato deve contenere elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che le informazioni fornite possono produrre sul prezzo degli strumenti finanziari quotati.
- 6.9 L'invio del comunicato è affidato alla funzione Affari Societari, che ne cura la trasmissione attraverso il sistema telematico "SDIR - NIS" organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità indicate dalla stessa. Attraverso il sistema SDIR - NIS, Borsa Italiana S.p.A. cura la diffusione dei comunicati ricevuti mediante l'invio degli stessi a Consob ed alle agenzie di stampa collegate al sistema, nonché tramite la pubblicazione di un Avviso di Borsa Italiana. Il comunicato può essere considerato pubblico non appena la funzione Affari Societari abbia ricevuto conferma, attraverso il sistema SDIR - NIS, della corretta decorrenza del periodo di embargo previsto dalla normativa vigente. Qualora, in casi eccezionali, la funzione Affari Societari non possa utilizzare il sistema SDIR - NIS ovvero riscontri anomalie nel funzionamento del sistema, deve darne immediata comunicazione a Borsa Italiana ed adempiere agli obblighi informativi nei confronti del pubblico secondo le modalità alternative stabilite dalla Consob.
- 6.10 L'utilizzo del comunicato successivamente alla conferma di diffusione da parte del sistema SDIR - NIS compete alle funzioni Relazioni con i Media/Investor Relations per le aree di rispettiva competenza.
- 6.11 E' fatto assoluto divieto ad Amministratori, Sindaci, Direttori Generali ove nominati, Dirigenti ed in genere a tutti i soggetti obbligati al rispetto della presente procedura di rilasciare interviste ad organi di stampa o comunque rilasciare dichiarazioni contenenti informazioni privilegiate che non siano già state comunicate al pubblico.

7. Ritardo nella comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate

- 7.1 La decisione di avvalersi della facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 114, terzo comma, del TUF e dall'art. 66 bis del Regolamento Emittenti di Consob, compete all'Amministratore Delegato o al Vice Presidente Vicario o al Vice Presidente, di Mediolanum S.p.A..
- 7.2 Compete all'Amministratore Delegato, inoltre, la decisione di presentare opposizione alla Consob, con reclamo motivato, in merito alla richiesta della stessa Consob di rendere pubbliche

notizie o documenti in base all'art. 114, terzo e quinto comma, del TUF qualora sussistano gravi danni per l'emittente.

8. Comunicazione di informazioni in presenza di “rumors”

- 8.1 Qualora l'ente di vigilanza competente ai sensi della vigente normativa, in presenza di notizie circolanti tra il pubblico non diffuse ai sensi di legge, richieda di pubblicare senza indugio un comunicato in merito alla veridicità di tali notizie, la funzione Relazioni con i Media, in coordinamento con le funzioni Amministrazione e Controllo, Affari Societari e Investor Relations, informa l'Amministratore Delegato ed in base alle sue istruzioni predispone il comunicato volto a ripristinare le condizioni di parità informativa.
- 8.2 Il comunicato di cui al punto precedente, approvato dall'Amministratore Delegato o dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente, viene emesso a cura della funzione Affari Societari.

9. Diffusione di informazioni previsionali

- 9.1 Per informazioni previsionali si intendono quelle contenenti dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, individuale e consolidata, ovvero agli obiettivi quantitativi della gestione della Mediolanum S.p.A.
- 9.2 Le informazioni previsionali possono essere messe a disposizione del pubblico esclusivamente con le modalità previste al precedente punto 6 per le informazioni privilegiate. Al riguardo è necessario:
- specificare le ipotesi di base che hanno condotto alla formulazione delle previsioni;
 - indicare chiaramente se si tratti di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale;
 - verificare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informare senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro scostamento rilevante indicandone le motivazioni;
 - comunicare le valutazioni aziendali in merito a scostamenti significativi esistenti tra i risultati attesi dal mercato (c.d. market consensus) e quelli già diffusi dall'azienda in base alle previsioni interne.

10. Diffusione di informazioni in occasione di assemblee e di incontri con analisti finanziari, investitori istituzionali e comunità finanziaria in genere

- 10.1 La comunicazione di informazioni privilegiate nell'assemblea dei soci della Mediolanum S.p.A. o di altre società del Gruppo Mediolanum è consentita solo se tali informazioni sono state preventivamente comunicate al pubblico.
- 10.2 In caso di diffusione in assemblea di informazioni privilegiate non preventivamente comunicate al pubblico, le informazioni stesse devono essere tempestivamente comunicate al pubblico a cura della funzione Affari Societari, con le modalità previste al precedente punto 6.
- 10.3 Nel caso in cui Mediolanum S.p.A. od altra società del Gruppo organizzi o partecipi ad incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato finanziario, la funzione Investor Relations provvede, tramite la funzione Affari Societari, a:
- comunicare anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro;
 - trasmettere alla Consob e alla società di gestione del mercato la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri.
- 10.4 Qualora nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario vengano involontariamente comunicate informazioni privilegiate, la funzione Investor Relations

provvede, tramite la funzione Affari Societari, a comunicare tempestivamente al pubblico le informazioni stesse con le modalità previste al precedente punto 6.

11. Sanzioni

- 11.1 Le disposizioni della presente procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa.
- 11.2 La violazione delle norme della presente procedura potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge¹, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

¹ Si rammentano sul punto le sanzioni penali previste dal Titolo I bis, Capo II del TUF (art.li da 184 a 187), le sanzioni amministrative previste dal Capo III del medesimo Titoli (art.li da 187 bis a 187 septies)

II – ISTRUZIONI ALLE SOCIETA' CONTROLLATE, IN ATTUAZIONE ALL'ART.114 DEL TUF, IN MATERIA DI TRASMISSIONE ALLA CAPOGRUPPO DI NOTIZIE RILEVANTI.

A tutte le Società del Gruppo Mediolanum

All'attenzione dei rispettivi Organi di Amministrazione e Controllo

L'art. 114, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (d'ora in poi TUF), disciplina l'informativa al mercato dovuta dai soggetti emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, stabilendo per tali emittenti l'obbligo di comunicare senza indugio al pubblico "le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181² che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate."

Disposizioni attuative di tali prescrizioni sono state adottate dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (c.d. Regolamento Emittenti).

Al fine di assicurare un efficiente flusso informativo in ordine alle informazioni privilegiate, il secondo comma dello stesso articolo ha posto a carico dell'emittente quotato il dovere di impartire le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Alle società controllate è fatto obbligo di trasmettere con tempestività le notizie richieste.

Ciò premesso, dovendosi garantire l'ottemperanza alla normativa sopra richiamata, si richiede in via generale alle Società controllate la trasmissione alla Capogruppo di una tempestiva ed esauriente informativa su ogni atto, fatto o circostanza, del quale la Società controllata sia a conoscenza, riferibile alla propria sfera di attività (o a quella delle società controllate) e ritenuti idonei ad influire in modo sensibile, se resi pubblici, sul prezzo degli strumenti finanziari quotati della Capogruppo.

² L'articolo 181 TUF definisce l'informazione privilegiata come quell'informazione "di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Viene inoltre precisato che un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari;

Sempre l'articolo 181 al comma 4, definisce l'informazione che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari l'informazione "che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento."

Inoltre, in ossequio alla previsione di cui al principio n. 1), criterio 1, lett. F) del Codice di Autodisciplina delle Società quotate presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. fatto proprio da Mediolanum S.p.A., da ultimo, con delibera dell'8 novembre 2012, si fa presente che risulta necessario che le controllate in occasione di operazioni che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per Mediolanum S.p.A. – intendendosi come tali quelle operazioni rientranti nel disposto di cui all'art. 114, commi 1 e 2 del TUF già definite nella presente circolare – sottopongano tale operazione all'esame del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A..

Resta ferma ogni disposizione diretta, per altre finalità, a disciplinare i flussi informativi infragruppo³.

Nel dar corso alle richieste segnalazioni, si raccomanda di osservare un criterio di massima trasparenza. Pertanto, anche ove vi siano ragionevoli dubbi circa la qualità "privilegiata" dell'informazione, essa dovrà formare oggetto di comunicazione.

A titolo esemplificativo si rammenta che, tra gli eventi cui è possibile attribuire rilevanza ai fini delle comunicazioni in esame in relazione alla loro natura e dimensione sono ricompresi quelli di seguito elencati:

- Operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, emissioni di passività subordinate o costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- Scioglimento della società ovvero accertamento di una causa di scioglimento;
- Autorizzazioni ad effettuare operazioni sulle azioni proprie o su azioni delle società controllanti qualora le stesse siano quotate;
- Acquisizioni o cessioni di partecipazioni o di altre attività, o di rami di azienda;
- Modifiche statutarie, ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali;
- Instaurazione, anche ad iniziativa di terzi, di procedimenti, amministrativi o giurisdizionali, nonché emanazione dei conseguenti provvedimenti, che abbiano un'incidenza sulla sfera economico – patrimoniale;
- Accertamenti o valutazioni di natura contabile destinati a incidere sulla struttura economico – patrimoniale, non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza;
- Diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi, dati contabili di periodo e verifiche di scostamenti registrati nell'andamento effettivo rispetto ai dati diffusi;
- Diffusione di raccomandazioni concernenti emittenti strumenti finanziari quotati appartenenti al Gruppo⁴;
- Cambiamenti nel personale strategico;
- Rinuncia all'incarico da parte della società di revisione così come l'emissione di un giudizio negativo o di un giudizio con riserva;

³ Restano fermi, tra gli altri, i flussi informativi episodici o ricorrenti richiesti alle controllate nei confronti della Capogruppo con riguardo per esempio:

- alle operazioni di compravendita concluse, anche indirettamente, per proprio conto o per conto di altre società del Gruppo ed aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati emessi da società appartenenti al Gruppo (flussi informativi disciplinati dall'art. 87 del regolamento Consob approvato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e dal relativo allegato 3F);
- alle situazioni contabili – annuali, semestrali e trimestrali siano esse consolidate o individuali – destinate ad essere diffuse al pubblico ai sensi dell'art. 66, comma 3 del regolamento Consob approvato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche.

⁴ L'obbligo di tempestiva pubblicazione delle raccomandazioni concernenti emittenti quotati, in conformità all'art. 69 novies del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999, viene riferito tanto agli emittenti, quanto ai soggetti abilitati ed alle persone giuridiche in rapporto di controllo con essi.

Per le operazioni con parti correlate rientranti nel disposto di cui all'art. 2391 bis del codice civile e regolate dalla delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche si rinvia all'apposito regolamento (documento intitolato "Gruppo Mediolanum – Procedure ai sensi della delibera Consob 17221, articolo 4") approvato dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo, del 9 maggio 2013.

L'informativa avente ad oggetto le richiamate fattispecie, nei casi in cui le stesse non siano già a conoscenza della Capogruppo⁵, dovrà essere inoltrata senza ritardo all'attenzione dell'Amministratore Delegato di Mediolanum S.p.A. – nell'intesa che in caso di sua assenza o impedimento l'informazione verrà trasmessa e trattata alternativamente dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente e che l'effettiva trattazione dell'informazione attesterà di per sé l'assenza o l'impedimento dell'Amministratore Delegato - facendosi espressa menzione del fatto che essa viene inviata ai sensi dell'art. 114, primo e secondo comma, del TUF (per. es. indicando anche sulla busta gli articoli di legge citati) ed indicando altresì la struttura preposta a fornire eventuali ulteriori chiarimenti.

Quanto alla tempestività dell'informazione, ove si tratti di evento per la cui realizzazione è richiesta una manifestazione di volontà della società e non si tratti di operazione da sottoporre a Mediolanum S.p.A., dovrà farsi riferimento al momento dell'assunzione della decisione da parte dell'organo competente a deliberare, nel rispetto del criterio che vuole assicurata al mercato la comunicazione dei soli eventi ragionevolmente certi.

In tale ambito, rilevano anche le ipotesi in cui l'organo deliberi operazioni la cui realizzazione sia subordinata a condizioni predeterminate, tenuto conto dell'attitudine di tale tipologia di decisioni a produrre effetti direttamente incidenti sulla società.

Non devono per contro considerarsi di interesse le decisioni consistenti in mere manifestazioni d'intenti o in generici progetti di strategie operative, dal momento che in tali ipotesi il verificarsi dell'evento assume carattere aleatorio.

L'informativa dovrà infine essere anticipata, rispetto al momento dell'assunzione della decisione da parte dell'organo competente, nel caso in cui un organo interno dotato di potere propositivo formalizzi la sua proposta all'organo competente a deliberare e tale proposta appaia connotata, in senso probabilistico, da una aspettativa positiva riguardo al suo esito.

Dovranno in ogni caso essere comunicate alla Capogruppo le manifestazioni, anche bilaterali, di intenti, l'approvazione di progetti, le trattative e ogni comportamento negoziale e non, finalizzati alla conclusione di un'operazione che costituisce evento rilevante, come sopra definito, se si è in presenza alternativamente di:

- a) segnali inequivocabili del fatto che, nonostante l'adozione di procedure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni relative agli eventi in questione, non risultino rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi sia venuto a conoscenza di tali informazioni;
- b) fondati motivi per presumere un esito positivo delle operazioni di cui tali eventi costituiscono fasi iniziali od intermedie. Nella comunicazione si avrà cura di evidenziare l'incertezza sull'esito finale degli eventi.

La confidenzialità delle informazioni non si riterrà violata ai sensi della lettera a) se la comunicazione delle informazioni è avvenuta per ragioni di ufficio e nei confronti di soggetti vincolati per legge o per contratto alla segretezza.

* * * * *

⁵ Si precisa che non implica una conoscenza degli eventi da parte della Capogruppo la circostanza che soggetti designati dalla Capogruppo stessa partecipino alle riunioni degli organi deliberativi della controllata.

Si richiama ancora l'attenzione delle Società controllate sull'esigenza di una tempestiva comunicazione alla Capogruppo diretta a precisare o smentire la veridicità di notizie di pubblico dominio, non diffuse ai sensi della disciplina vigente, concernenti la società medesima e connesse con una significativa variazione - rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente - del prezzo di mercato degli strumenti finanziari quotati emessi dalla Capogruppo o da altra società del Gruppo.

Con riferimento, infine, all'eventualità in cui una Società controllata organizza incontri con analisti finanziari o con operatori del mercato in occasione dei quali siano comunque discussi dati riguardanti società del Gruppo, si raccomanda, nel rispetto di quanto richiesto dalla Consob, di rendere noto anticipatamente alla Capogruppo data, luogo e principali argomenti dell'incontro, trasmettendo la documentazione prevista.

Si raccomanda altresì di consentire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica prevedendo, ove ciò non sia possibile, la trasmissione di un comunicato stampa per l'illustrazione dei principali argomenti trattati.

* * * * *

Nel sottolineare che la scrupolosa osservanza delle istruzioni sopra esposte costituisce elemento essenziale per il rispetto degli obblighi di informazione continua previsti dalla normativa vigente, si prega ogni Società controllata di trasmettere analoghe direttive alle società a propria volta controllate e di vigilare sul rispetto delle stesse, assicurando di volta in volta l'assistenza più opportuna.

III - REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (istituito ai sensi dell'art. 115 bis del TUF)

Il presente capitolo contiene le disposizioni per la gestione del “Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate”. Esso integra la “Procedura in materia di informazioni riservate e di comunicazione all'esterno di dati e notizie”, contenuta nel capitolo I, cui si fa riferimento in merito alla nozione di “informazione privilegiata” ed al relativo trattamento.

Principi generali

L'art. 115 bis del TUF prevede che:

“Gli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1” (informazioni privilegiate)
“La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri”.

Sussiste quindi, sia per l'emittente quotato che per le società controllate da un emittente quotato, l'obbligo di istituire un Registro da tenersi secondo le regole applicative statuite dalla Consob.

La Consob ha quindi regolamentato la materia con gli art.li 152 bis e seguenti del Regolamento Emittenti prevedendo tra le altre cose (art.152 bis, comma 1):

“1. Il registro previsto dall'articolo 115-bis del Testo Unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati.

2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;*
- b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;*
- c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;*
- d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.*

3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

4. Le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.”

All'interno del Gruppo Mediolanum, i registri in oggetto previsti dall'art. 115 bis del TUF sono tenuti da Mediolanum S.p.A. in proprio, in qualità di emittente, e dalla stessa Mediolanum S.p.A. per delega delle società “in rapporto di controllo” con essa, comprendendosi attualmente in tale espressione le società controllate direttamente o indirettamente da Mediolanum S.p.A..

La possibilità di gestire i registri in forma accentrata presso la Mediolanum S.p.A. è conseguente alla avvenuta definizione delle politiche interne relative alla circolazione ed al monitoraggio delle informazioni presso il Gruppo Mediolanum, come previsto dall'art. 152 bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, nonché alle disposizioni impartite dalla Capogruppo alle società controllate per la gestione infragruppo delle informazioni rilevanti. Tali politiche e disposizioni sono contenute nei capitoli I e II del presente documento.

Le società controllate per conto delle quali Mediolanum S.p.A gestisce su delega il Registro in oggetto sono attualmente le seguenti:

1. Mediolanum Vita S.p.A.
2. Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
3. Partner Time S.p.A. in liquidazione
4. Mediolanum International Life Ltd
5. Mediolanum Comunicazione S.p.A.
6. PI Servizi S.p.A. (già PI Distribuzione S.p.A.)
7. Banca Mediolanum S.p.A.
8. Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
9. Mediolanum International Funds Ltd
10. Mediolanum Asset Management Ltd
11. Bankhaus August Lenz & Co.
12. Gamax Management AG
13. Banco Mediolanum SA (già Banco de Finanzas e Inversiones SA)
14. Fibanc SA
15. Fibanc Pensiones SA SGFP
16. GES Fibanc SGIIC SA
17. Fermi & Galeno S.r.L.

Le predette società controllate, come indicato in sede interpretativa dalla Consob, sono soggette all'obbligo di predisporre il Registro in oggetto solo nei limiti delle informazioni privilegiate che riguardano l'emittente (nel caso specifico Mediolanum S.p.A., non sussistendo al momento altri emittenti di strumenti finanziari quotati all'interno del Gruppo).

Devono comunque essere iscritti nel Registro di una delle società del Gruppo sopra elencate i soli soggetti che operano "per" la società obbligata all'istituzione del Registro e non, quindi, le controparti di trattative o operazioni rilevanti.

Linee guida per la gestione dei registri

In base ai principi contenuti nella "Procedura in materia di informazioni riservate e di comunicazione all'esterno di dati e notizie", oggetto del precedente capitolo I, il giudizio di valutazione in merito alla natura "privilegiata" dell'informazione è svolto caso per caso, sotto la diretta responsabilità dell'Amministratore Delegato di Mediolanum S.p.A. – nell'intesa che in caso di sua assenza o impedimento l'informazione verrà trasmessa e trattata alternativamente dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente e che l'effettiva trattazione dell'informazione attesterà di per sé l'assenza o l'impedimento dell'Amministratore Delegato – al quale gli Amministratori Delegati delle società controllate devono fornire tempestivamente tutte le notizie, riguardanti le società di loro competenza, necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. L'Amministratore Delegato è coadiuvato - per quanto attiene l'informativa contabile anche infrannuale - dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il soggetto preposto alla tenuta del Registro presso Mediolanum S.p.A è la Direzione Affari Societari.

Viene quindi definito il seguente iter per i flussi informativi nei confronti della Mediolanum S.p.A necessari per la gestione dei registri stessi:

- a) In fase di istituzione del Registro relativamente a Mediolanum S.p.A. è stata prevista l'iscrizione iniziale in via permanente, in relazione alla funzione aziendale esercitata, degli Amministratori esecutivi e dei dirigenti strategici appositamente individuati, restando a cura degli Amministratori Esecutivi medesimi la proposta di variazioni che si rendessero necessarie in relazione a modifiche della struttura organizzativa.
- b) Relativamente alle società controllate, per cui la Capogruppo provvede su delega alla gestione del registro, la decisione dell'Amministratore Delegato di Mediolanum S.p.A. circa la sussistenza delle condizioni per iscrivere un soggetto in via permanente è avvenuta su proposta pervenuta dalle stesse società controllate, in base agli obblighi di comunicazione delle informazioni rilevanti di cui al capitolo II.
A mero titolo di esempio, l'iscrizione in via permanente nel Registro di ciascuna società può essere giustificata per i soggetti che hanno regolare accesso alle informazioni privilegiate rappresentate dai dati contabili/gestionali/previsionali, in quanto il processo aziendale di formazione ed elaborazione di tali dati ha carattere continuo.
- c) Sempre in fase di istituzione del registro, l'indicazione dei soggetti da iscrivere in via temporanea, in relazione ad informazioni privilegiate connesse ad operazioni straordinarie, è pervenuta dall'Amministratore Delegato di Mediolanum S.p.A., dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente, direttamente per quanto riguarda i soggetti che operano per la stessa Mediolanum S.p.A. ovvero a seguito delle informazioni provenienti dalle società controllate relativamente ai soggetti che operano per queste ultime.
- d) Il successivo aggiornamento del registro, per l'inserimento/variazione/cancellazione dei soggetti interessati avviene:
 1. Relativamente ai soggetti iscritti in via permanente sul registro di Mediolanum S.p.A, su disposizione dell'Amministratore Delegato a seguito di proposta i) inoltrata dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente, per variazioni della struttura organizzativa aziendale o in conseguenza di avvicendamenti nelle funzioni interessate, su segnalazione del Responsabile dell'area Risorse Umane; ii) inoltrata dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari per quanto attiene l'informativa contabile anche infrannuale;
 2. Relativamente ai soggetti iscritti in via temporanea sul registro di Mediolanum S.p.A, su specifica disposizione dell'Amministratore Delegato o del Vice Presidente Vicario o del Vice Presidente ovvero, per le sole cancellazioni, per effetto anche della comunicazione al pubblico della informazione privilegiata che aveva motivato l'iscrizione;
 3. Relativamente ai soggetti che operano per le società controllate, su specifica indicazione dell'Amministratore Delegato o del Vice Presidente Vicario o del Vice Presidente a seguito delle informazioni provenienti dalle società controllate stesse;
 4. Relativamente all'informativa contabile anche infrannuale l'iscrizione in via temporanea può essere effettuata anche su disposizione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

Nei casi in cui:

A) accidentalmente un dipendente venisse a conoscenza di informazioni privilegiate così come meglio definite al capitolo I punto 1.2 del presente Manuale o ritenute tali, lo stesso dovrà senza indugio segnalare tale fatto all'Amministratore Delegato o alla figura equipollente della Società di appartenenza;

B) un soggetto già iscritto comunichi l'informazione privilegiata per la quale è iscritto a soggetti non iscritti o iscritti nel Registro per altro motivo, lo stesso comunicherà la circostanza al Preposto al Registro per le debite iscrizioni.

Informativa ai soggetti iscritti nei registri

Compete alla Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A.:

- a) Informare i soggetti interessati dell'avvenuta iscrizione nel registro, precisando se in via continuativa o temporanea;
- b) Informare gli stessi soggetti in merito agli obblighi di riservatezza ed alle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge nei casi di abuso di informazioni privilegiate (inteso come l'attuazione, da parte di soggetti che possiedono informazioni privilegiate, di operazioni su strumenti finanziari quotati utilizzando le informazioni privilegiate stesse, o la comunicazione a terzi delle informazioni privilegiate al di fuori dell'esercizio della carica o funzione aziendale);
- c) Informare i soggetti iscritti di ogni variazione rispetto alla precedente comunicazione, nonché la cessazione dell'iscrizione nel registro.

Altri adempimenti connessi alla tenuta dei registri

Ogni richiesta pervenuta dalle persone oggetto dell'informativa ex art. 152-quinquies Regolamento Emittenti e da Soggetti terzi legittimati per legge, circa la consultazione ed estrazione di dati contenuti nei registri, dev'essere indirizzata al Responsabile della Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A. nella sua qualità di preposto alla tenuta del Registro, sia relativamente al registro di competenza della stessa Capogruppo che dei registri delle società controllate.